

Articolo pubblicato il 3 febbraio 2021

Revisione della legislazione sull'imposta alla fonte con effetto dal 1° gennaio 2021

*

Contesto

La legge federale del 16 dicembre 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa ha ridefinito i criteri per l'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa. In tale contesto, il 1° gennaio 2021 sono entrati in vigore diversi cambiamenti che verranno presentati e trattati brevemente in questo contributo.

Conteggio dell'imposta alla fonte: qual è il Cantone competente/avente diritto?

Il datore di lavoro svizzero, quale debitore di una prestazione imponibile (**DPI**), è tenuto a conteggiare le imposte alla fonte dovute direttamente con i Cantoni aventi diritto. Non vi è più la possibilità di conteggiare l'imposta alla fonte per tutti i soggetti imponibili tramite il Cantone in cui si trovano la sede o lo stabilimento d'impresa del DPI (sinora esisteva una possibilità di scelta). La competenza delle autorità fiscali è così disciplinata:

- Per i lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte aventi residenza o dimora fiscale in Svizzera, sarà competente l'autorità fiscale del Cantone di residenza o dimora. Sono qui compresi anche i lavoratori con dimora settimanale.
- Per i lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte residenti all'estero e non aventi dimora settimanale, sarà competente l'autorità fiscale del Cantone in cui il datore di lavoro ha la sua sede, la sua amministrazione o il suo stabilimento d'impresa.
- Per artisti, sportivi e conferenzieri continua a essere considerato avente diritto il Cantone in cui ha luogo l'apparizione pubblica.

Un'impresa interessata con lavoratori dipendenti assoggettati all'imposta alla fonte deve notificarsi all'autorità fiscale competente in tutti i Cantoni rilevanti.

Tassazione ordinaria ulteriore (TOU): chi ne ha diritto?

Per le persone assoggettate all'imposta alla fonte residenti in Svizzera viene effettuata una TOU obbligatoria, se in un anno fiscale conseguono un reddito lordo da attività lucrativa indipendente di almeno CHF 120'000 o altri proventi imponibili pari ad almeno CHF 3'000. Viene effettuata una TOU obbligatoria anche quando, al termine dell'anno o del periodo fiscale, il loro patrimonio imponibile ammonta ad almeno CHF 150'000. Va rammentato che la TOU si applica fino al termine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte. Non esiste più quindi una possibilità di scelta.

* L'autore desidera ringraziare Marco Fusi, avvocato presso Meyerlustenberger Lachenal Rechtsanwälte, Zurigo, per la revisione linguistica del manoscritto.

Se non vengono soddisfatti i requisiti per la TOU obbligatoria, una persona assoggettata all'imposta alla fonte residente in Svizzera può presentare una richiesta di TOU. Una volta depositata tale richiesta, la persona è tenuta a presentare una dichiarazione d'imposta nell'ambito della TOU obbligatoria, entro il termine del suo assoggettamento all'imposta alla fonte.

Per le persone assoggettate all'imposta alla fonte residenti all'estero viene introdotta la cosiddetta "quasi residenza", ossia in linea di principio soddisfa i requisiti chi, non avendo residenza o dimora fiscale in Svizzera, genera parte preponderante (di norma almeno il 90%) dei suoi proventi mondiali in Svizzera. Le persone interessate possono richiedere una TOU entro il 31 marzo dell'anno successivo. L'adempimento dei requisiti della persona che ha presentato una richiesta di tassazione ordinaria ulteriore verrà verificato soltanto nella procedura di tassazione.

Le imposte alla fonte già versate sono computate senza interessi nei calcoli d'imposta, in base alle tassazioni della procedura ordinaria successiva.

Trattenuta dell'imposta alla fonte: cosa tenere in considerazione nelle modalità di calcolo?

I Cantoni hanno concordato di unificare i modelli di calcolo. Nei Cantoni Vaud, Ginevra, Vallese, Friburgo e Ticino viene utilizzato il modello annuale, mentre nei restanti Cantoni vige il modello mensile.

Per il calcolo dell'imposta alla fonte basato sul modello mensile, si considera periodo fiscale il mese. Sono qui determinanti i proventi mensili lordi, vale a dire tutte le prestazioni imponibili che, nel mese corrispondente, sono retribuite al lavoratore assoggettato all'imposta alla fonte.

Per il calcolo dell'imposta alla fonte basato sul modello annuale, il periodo fiscale corrisponde all'anno civile. Ciò nonostante, il DPI deve comunque trattenere e compensare l'imposta alla fonte su base mensile. I proventi mensili lordi sono determinanti per il calcolo della trattenuta dell'imposta alla fonte. Per la determinazione del reddito decisivo ai fini dell'aliquota, è tuttavia necessario prendere in considerazione l'intero reddito lordo assoggettato alla tassazione alla fonte dell'anno in questione.

In entrambi i modelli, la tariffa d'imposta applicabile dipende dagli elementi determinanti alla scadenza della prestazione imponibile.

Trattenuta dell'imposta alla fonte errata: quando decade il mio diritto di rettifica?

Il termine entro il quale è necessario rettificare un'imposta alla fonte errata è stato unificato oltre i confini cantonali. Se al DPI sfuggono errori nel conteggio dell'imposta alla fonte (ad es. nella determinazione del salario lordo oppure nell'applicazione del tariffario), potrà apportare le rettifiche necessarie in prima persona, purché vengano trasmesse alle autorità fiscali competenti entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Inoltre al DPI, oppure alla stessa persona assoggettata all'imposta alla fonte, è data la possibilità, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di richiedere all'autorità fiscale competente una decisione sull'esistenza e sull'entità dell'assoggettamento all'imposta alla fonte ovvero un nuovo calcolo delle imposte alla fonte oppure una TOU.

Conclusione

I cambiamenti sono entrati in vigore il 1° gennaio 2021 e si applicano a tutte le prestazioni imponibili in scadenza a partire da tale data. Ciò significa che, per la prima volta, per il periodo fiscale 2021 verranno effettuate le tassazioni ordinarie ulteriori, nonché i nuovi calcoli/le rettifiche dell'imposta alla fonte secondo il nuovo diritto. Gli accordi fiscali preventivi (i cosiddetti ruling fiscali) previsti dal diritto anteriore, che non corrispondono (più) ai cambiamenti della legge, perdono la loro validità a partire dal periodo fiscale 2021.

Si consiglia pertanto alle imprese interessate di verificare la necessità di adeguamenti o azioni rispetto alla tassazione alla fonte, al fine di garantire l'osservanza degli obblighi procedurali.

*Dr. Julian Kläser, Senior Associate,
Meyerlustenberger Lachenal Rechtsanwälte, Zurigo*